

Tribunale di Roma: irregolarità formale e DURC negativo

Con **sentenza n. 1490/2019**, il Tribunale di Roma ha affermato che l'INPS non può negare il rilascio del DURC sulla base del fatto che un datore di lavoro non ha corretto nei 15 giorni concessi una incongruenza relativa ad una denuncia contributiva.

Il rifiuto va considerato illegittimo in quanto manca il presupposto normativo ed appare viziato da irrazionalità ed irragionevolezza.

Nel caso specifico una società cooperativa si era visto negare il DURC per un debito di natura contributiva pari a 3.284 euro. Tale debito era, però, inesistente in quanto avrebbe dovuto essere compensato con un credito (l'importo effettivo era di pochi euro ed era stato saldato, sia pure in ritardo).

Secondo il Tribunale il DURC è negativo solo a fronte di irregolarità sostanziali che riguardino la contribuzione e non può riguardare errori commessi nella presentazione delle denunce contributive: **non esiste alcuna norma che impedisca il rilascio del documento di fronte ad irregolarità di natura formale ove il datore di lavoro ha commesso, nella presentazione, un errore, modesto, di quanto dovuto**. In questo caso non si può parlare di denuncia infedele od omessa. L'art. 3, comma 2, del DM 30 gennaio 2015 va letto in un modo soltanto: L'Istituto può rilevare solo le inadempienze già formalmente accertate e comunicate, senza che il datore abbia tempestivamente attivato i ricorsi amministrativi o giurisdizionali. Il DURC, secondo il Tribunale, non può essere negato neanche a fronte di una inadempienza, se su questa si dibatte a livello amministrativo o giudiziale.

Il sistema normativo va letto come un bilanciamento tra la necessità di un accertamento immediato e la necessità del contribuente di non vedersi negato il documento per violazioni inesistenti e non ancora accertate, atteso che le circolari amministrative non sono fonti di diritto come affermato dalla Cassazione con le sentenze n. 10595/2016 e n. 15482/2018.

Licenziamento per giusta causa - Rilevanza della condotta extralavorativa – Condizioni

Secondo la giurisprudenza sussiste la giusta causa di licenziamento quando il vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro è irrimediabilmente leso da inadempimenti contrattuali o da condotte **extralavorative che ledano gli interessi del datore o compromettano le aspettative di un puntuale adempimento futuro**.

Tali condotte possono essere state tenute dal dipendente anche prima dell'assunzione, sempre che si tratti di comportamenti appresi dal datore dopo la conclusione del contratto e non compatibili con il grado di affidamento richiesto dalle mansioni assegnate.

Controllo a distanza dei dipendenti - Installazione di impianti di videosorveglianza - - Preventivo accordo con le rappresentanze sindacali o con l'Ispettorato del Lavoro - Necessità (lettera circ. INL 25.2.2019 n. 188

Con la **lettera circ. 25.2.2019 n. 1881**, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto in materia di controllo a distanza dei dipendenti ex **art. 4** della L. 300/70, chiarendo che nell'ipotesi **di cambio di titolarità dell'impresa** - derivante, ad esempio, da fusioni, cessioni, affitto d'azienda o di ramo d'azienda - non occorre necessariamente un nuovo accordo sindacale ovvero una nuova autorizzazione per il legittimo impiego di un impianto di videosorveglianza.

Secondo l'INL, infatti, non si deve guardare alla mera titolarità dell'impresa, quanto agli **"aspetti sostanziali concernenti la possibile modifica delle condizioni e dei presupposti di fatto che avevano consentito l'installazione degli impianti"**.

Tuttavia, è necessario che nel passaggio di proprietà non siano intervenuti cambiamenti proprio con riguardo ai presupposti in ragione dei quali si era giunti ad un accordo con le rappresentanze sindacali ovvero era stata rilasciata l'autorizzazione amministrativa.

In termini operativi, il nuovo datore di lavoro sarà tenuto **semplicemente a comunicare all'ITL che l'ha rilasciato gli estremi del provvedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti**, nonché a rendere dichiarazione con la quale attesti che, con il cambio di titolarità, non sono mutati né i presupposti legittimanti il suo rilascio, né le modalità di uso dell'impianto audiovisivo o dello strumento autorizzato.

STUDIO ANSELM